

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA EMERGENZA-URGENZA

Tra

L'Università degli Studi di Milano, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, nata a Milano il 02.06.1973, domiciliata per la carica in Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano; (di seguito indicato Università)

e

l' ASST MANTOVA con sede in Mantova Strada Lago Paiolo n. 10, Codice Fiscale 02481840201, qui rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dott.ssa Anna Gerola domiciliata per la carica presso la sede legale della ASST di Mantova, a ciò autorizzata in virtù di D.G.R. n. XI/16254 del 21/12/2023 (di seguito indicato Ente convenzionato);

- di seguito congiuntamente "Parti" -

Visti

- Il D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- la L.R. del 30.12.2009 n° 33 - *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità* e s.m.i.;
- il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca approvato con Delibera della Giunta Regionale n. XII/5887 del 23/03/2026;
- il D.l. n. 68 del 4/02/2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;
- il D.l. n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;

Premesso che

- l'art. 34 e seguenti del D. Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.L. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo Decreto;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- l'Ente Convenzionato con nota del 03/12/2025 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina di emergenza-urgenza e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:
 - Consiglio telematico della Scuola di Specializzazione in data 26/05/2026;
 - Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 10/06/2026;
 - Senato Accademico in data 14/07/2026.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo, in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Medicina di emergenza-urgenza, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

L'Ente Convenzionato si impegna a non stipulare altre convenzioni con Scuole della medesima tipologia di altro Ateneo per l'utilizzo della struttura posta a esclusiva disposizione della Scuola dell'Università degli Studi di Milano.

Art. 3

Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'Ente Convenzionato, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione esclusiva le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, infermieristico e tecnico di supporto, facente capo alla S.C. Medicina d'urgenza e Pronto Soccorso, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 16 comma 2.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

La struttura convenzionata è stata classificata come "collegata" ai sensi del D.l. n° 402/2017.

Art. 4

Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Medicina di emergenza-urgenza, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 5

Attività formativa

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Medicina di emergenza-urgenza, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nelle strutture convenzionate, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.l. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche delle Unità Operative per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente ed il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione - quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;

- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Medicina di emergenza-urgenza, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell'Ente, nonché il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" appositamente predisposto, che al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla Direzione dell'Ente e trasmesso alla Direzione della Scuola; il responsabile della U.O. convenzionata presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell'Ente le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente, concordano che in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'Ente consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell'Ente, il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

Art. 7

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Ente Convenzionato, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

Art. 8

Oneri delle Parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 9

Copertura assicurativa a carico dell'Ente convenzionato

L'Ente Convenzionato, individuato dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D.Lgs. n. 368/1999.

Lo Specializzando, al pari del personale dipendente, provvederà in proprio alla copertura per colpa grave, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 24/2017.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Università ed Ente convenzionato si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Ente convenzionato ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08 s.m.i., nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Ente convenzionato è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 7 Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Ente convenzionato si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

d) L'Ente convenzionato assicura la sorveglianza sanitaria agli specializzandi durante l'attività presso le proprie strutture ex art. 41 del D.Lgs. 81/08. Al momento della comunicazione di assegnazione dello specializzando all'Ente convenzionato, l'Università dovrà tuttavia attestare che lo specializzando in formazione è sottoposto a sorveglianza sanitaria anche da parte dell'Ateneo e l'interessato dovrà preventivamente produrre il relativo certificato di idoneità alla mansione specifica.

L'avvio della frequenza presso l'Ente convenzionato è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del Medico competente dell'Azienda stessa, della certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica dello specializzando rilasciata dal Medico Competente per l'attività svolta nella sede di origine.

L'Ente convenzionato si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante, custoditi presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Ente convenzionato e comunicate allo specializzando prima dell'inizio delle attività stesse.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Ai fini del coordinamento della protezione e sicurezza dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e per l'ottimizzazione della radioprotezione, in osservanza agli artt. 109, 112, 113 e 115 del D.Lgs 101/2020 e s.m.i., si rinvia, ove necessario, ad accordi successivi.

Art. 11

Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, a eccezione di quelle informazioni, dati, know-how e notizie per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e di quelle per le quali la parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono, abbia dato il proprio consenso scritto.

Le Parti si impegnano a non fare oggetto di utilizzazione dei dati sopra specificati, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi.

La presente clausola di riservatezza è a tempo indeterminato, anche dopo la cessazione del rapporto convenzionale.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

In adempimento al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito solo “GDPR”) e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le Parti dichiarano di operare quali Titolari autonomi in relazione al trattamento di dati personali nell’ambito delle rispettive attività di competenza.

In particolare, l’Ente convenzionato rimane autonomo Titolare dei dati personali relativi alla gestione dei pazienti assistiti presso le proprie strutture, ai trattamenti finalizzati alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dello specializzando e di gestione degli adempimenti assicurativi.

I dati sanitari dei pazienti dell’Ente convenzionato, ancorché eventualmente conosciuti dagli specializzandi nello svolgimento delle attività professionalizzanti, restano nella piena titolarità dell’Ente e sono trattati dagli specializzandi esclusivamente quali persone autorizzate ai sensi dell’art. 29 GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, secondo le istruzioni impartite dall’Ente medesimo.

Resta altresì inteso che ogni Parte fornirà agli interessati la propria informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR, per i trattamenti effettuati nell’ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

Con riferimento, invece, ai trattamenti di dati personali connessi alla gestione della carriera degli specializzandi per le finalità didattico-formative previste dalla presente Convenzione, le Parti si configurano quali contitolari del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del GDPR.

Rientrano, a titolo esemplificativo, nell’ambito della contitolarità i trattamenti relativi a:

- dati identificativi e informazioni connesse allo svolgimento delle attività didattico-formative;
- presenze e attività svolte dagli specializzandi;
- valutazioni, giudizi e informazioni fornite da docenti e tutor;
- eventuali dati appartenenti a categorie particolari, ove necessari per adempiere a obblighi normativi.

Le Parti concordano che le informazioni relative ai trattamenti gestiti in contitolarità sono fornite all'interessato dall'Università, al momento dell'iscrizione alla Scuola, sulla base dei contenuti richiesti dall'art. 13 del GDPR e di un testo previamente concordato con l'Ente Convenzionato (allegato B).

Anche in funzione di quanto previsto dal precedente comma, le Parti convengono di individuare l'Università come punto di contatto per gli Interessati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 par. 3 del GDPR, le Parti, pur collaborando nella gestione degli esercizi dei diritti da parte degli specializzandi, concordano che l'onere di riscontrare l'interessato graverà su quella delle due che avrà ricevuto la richiesta.

Resta inteso che ciascuna Parte è tenuta ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR e a garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione.

Nell'ipotesi di una violazione dei Dati Personali ("Data Breach"), la Parte interessata informerà senza indugio l'altra parte di quanto occorso e delle potenziali conseguenze, tenendo conto del periodo di 72 ore previsto dal GDPR per l'eventuale notifica della violazione all'Autorità di Controllo.

Tali informazioni saranno fornite:

- all'indirizzo individuato da ciascuna parte per le comunicazioni;

- al/ai responsabile/i della protezione dei dati o ai rappresentanti incaricati della protezione dei dati.

La Parte nei cui locali o nella cui infrastruttura informatica si è verificata la violazione dei dati personali dovrà indagare sulla violazione e tenere informata l'altra parte dei progressi dell'indagine, adottando le misure più ragionevoli per attenuarne le conseguenze. Qualora si debbano sostenere dei costi per cercare di risolvere la situazione di violazione e garantire che non si verifichi in futuro, tali costi saranno sostenuti dalla Parte nei cui locali o nella cui infrastruttura informatica si è verificata la violazione. Le Parti si riservano comunque di prendere in considerazione la possibilità di condividere i costi se la soluzione va a vantaggio di entrambe.

Ciascuna Parte sarà separatamente responsabile della eventuale notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo competente e della comunicazione agli Interessati, qualora ve ne siano i presupposti per effettuarla. Le Parti si terranno reciprocamente informate, se del caso, di tali comunicazioni e del loro contenuto.

Le Parti si impegnano a rendere disponibile il contenuto del presente articolo agli interessati nel primo momento di contatto utile. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Università degli Studi di Milano è il Prof. Avv. Pierluigi Perri, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: supportodpo@unimi.it - dpo@unimi.it.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Ente convenzionato è: QM Group S.r.l. Via Guido Monaco n. 41, Arezzo (Arezzo) - CAP 52100, nella persona del Dott. Giampaolo Rachini, contattabile ai seguenti recapiti dpo@asst-mantova.it

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia all'allegato Accordo di contitolarità (allegato "C"), parte integrante alla convenzione, nonché alle disposizioni della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13

Clausola di integrità

Le Parti si impegnano a svolgere ogni attività oggetto del presente accordo nel pieno rispetto dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana, dallo Statuto e Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Milano, dal Codice Etico e per l'Integrità nella Ricerca, e con particolare riferimento ai principi di libertà, dignità umana, democrazia, uguaglianza, solidarietà, promozione della pace e rispetto dell'ambiente.

Ogni attività oggetto della presente collaborazione dovrà essere svolta dalle Parti nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. Le Parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi pratica e attività che possa costituire o favorire discriminazioni dirette o indirette fondate su caratteristiche personali protette dalla legge.

È fatto espresso divieto alle Parti di utilizzare i risultati delle attività di ricerca e cooperazione oggetto del presente accordo per scopi militari, per la produzione, lo sviluppo o il supporto di strumenti, tecnologie o attività connesse a conflitti armati, o comunque in contrasto con i principi di pace e rispetto dei diritti umani.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le Parti si impegnano a garantire che l'oggetto del presente accordo non comporti l'applicazione o trasferimento di conoscenze, tecnologie o metodologie riconducibili a finalità militari o belliche; le Parti si impegnano, altresì, a monitorare periodicamente le loro attività ai fini della verifica del rispetto dei principi di cui al presente articolo, con facoltà di ciascuna parte di segnalare tempestivamente all'altra parte eventuali violazioni e risolvere il presente accordo ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di accertata inosservanza degli impegni di cui al presente articolo.

Art. 14

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 190/2012 e Legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 15

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 5 anni (cinque), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle Parti.

L'Ente si impegna a comunicare all'Università, a mezzo Pec non oltre il termine di 1 mese prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo. La convenzione è da intendersi prorogata per il periodo necessario al completamento del relativo iter deliberativo.

Qualora la manifestazione di intenti dovesse pervenire successivamente, le Parti si determineranno per la proroga degli effetti della convenzione per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione dell'accordo.

Art. 16

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare a mezzo Pec con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

Art. 17

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 18

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 del D.M. del 17.6.2014). L'Ente Convenzionato effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 2016/346 del 08/01/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. L'Università, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'Ente convenzionato, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta, su specifica richiesta da parte di ASST.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Milano, li

....PER L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO
LA RETTRICE

Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

PER L' ASST MANTOVA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DIRETTORE GENERALE

DOT.SSA ANNA GEROLA

Allegati:

Allegato "A": descrizione struttura

Allegato "B": Informativa congiunta

Allegato "C": Accordo di contitolarità

ALLEGATO "A" (Allegato da compilarsi a cura dell'Ente convenzionato)

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017 recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA	S.C. MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO
la UO/SC posta a disposizione è accreditata e contrattualizzata con il SSN?	SI/NO <i>specificare solo una delle due voci</i>
CODICE NSIS ¹ U.O.	5101
DIRETTORE U.O.	DR. MASSIMO AMATO
STRUTTURA SANITARIA (ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.; in caso di articolazione in più sedi specificare il Presidio)	ASST MANTOVA

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	<u>NO</u>
SE SI INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI ATENEO.....	<u>NO</u>
SE SI INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	

¹ NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

STANDARD STRUTTURALI		Indicare SI/NO
A) FONDAMENTALI devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	DEA di 1° o 2° livello con accesso tramite triage	SI DEA 2° livello
	Osservazione Breve Intensiva (OBI)	SI
	Reparto di Medicina di Urgenza	SI
	Sistema 118*	SI

* Struttura indispensabile nella rete formativa

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O., indicare se presente nell'Ospedale che ospita l'U.O.
B) ANNESSI* *almeno otto degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura d sede o nell'Azienda ospitante e sei nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante. Questi Standard non sono richiesti per la struttura collegata Sistema 118	Ambulatori per il follow-up (per la continuità assistenziale) dei pazienti della Medicina d'urgenza	NO	
	Locale / strutture decontaminazione	SI	
	Locale a pressione negativa		SI
	Centro Trasfusionale		SI
	Diagnostica per immagini (TC, RM)	SI	
	Ecografia diagnostica	SI	
	Endoscopia		SI
	Sala operatoria		SI
	Ostetricia e Ginecologia (Sala parto)		SI
	Stroke Unit / Stroke Team		SI
	Trauma Center/Trauma Team	SI	
	Sala emodinamica		SI
	Unità di Rianimazione Anestesiologica		SI
	Unità Terapia Intensiva Coronarica		SI

Versione aggiornata 18.2.2025

2

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANNA GEROLA il 03/12/2025 14:28:19
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 70905 del 03/12/2025

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nell'Ospedale che ospita l'U.O.
	Neurochirurgia		SI
	Traumatologia Ortopedica		SI
	Ambulatori di discipline cliniche caratterizzanti (almeno 12)		SI
	Elisoccorso	NO	
	Trasporti inter-ospedalieri	SI	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE	Diagnostica per Immagini	SI
	Ecografia	SI
	Medicina di Laboratorio	SI
	Servizio di Anestesiologia	SI

STANDARD ORGANIZZATIVI			Indicare numero (al 31.12.2024)
PERSONALE MEDICO*	Medici	SI	16
PERSONALE SANITARIO*	Personale Tecnico	SI	41
	Personale Infermieristico	SI	74

personale socio sanitario n. 16 unità

* Si certifica che il numero del personale medico, sanitario e tecnico è conforme al volume assistenziale della struttura

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.) ANNO 2024	Parametri individuati dal D.L. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.L. 402/2017 per la struttura collegata
ACCESSI OSPEDALIERI E RICOVERI ANNUALI	ACCESSI DEA	50.115 (adulti)	N. 80.000	N. 45.000
	RICOVERI DI PAZIENTI ATTRAVERSO IL DEA	7.367 (adulti)	N. 7.000	N. 4000
INTERVENTI TERRITORIALI	EVENTI	1.943	N. 10.000	

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI	
Nella colonna a fianco deve essere indicato il VOLUME ANNUALE DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DELL'U.O. N.B.: Sebbene le prestazioni di seguito indicate fanno riferimento alle attività che dovranno essere espletate dagli specializzandi (nell'arco del percorso formativo) il volume da dichiarare sarà quello globale della U.O. * L'apprendimento delle attività professionalizzanti indicate con (*) può avvenire anche tramite simulazione per una percentuale massima del 30%. ** Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione	
Avere partecipato, per almeno 3 anni, all'attività medica - compresi i turni di guardia diurni, notturni e festivi - nelle strutture di Emergenza-Accettazione - e nelle strutture collegate- identificate nell'ambito della rete formativa	Si
Avere redatto e firmato cartelle cliniche di pazienti delle strutture di Emergenza- Accettazione e nelle strutture collegate	50.000
Avere partecipato attivamente alla gestione di traumatizzati maggiori e sapere gestire il "Trauma Team"	50
Avere trascorso almeno 3 settimane all'anno in turni di emergenza territoriale	48sett/anno

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI Nella colonna a fianco deve essere indicato il VOLUME ANNUALE DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DELL'U.O. N.B.: Sebbene le prestazioni di seguito indicate fanno riferimento alle attività che dovranno essere espletate dagli specializzandi (nell'arco del percorso formativo) il volume da dichiarare sarà quello globale della U.O. <i>* L'apprendimento delle attività professionalizzanti indicate con (*) può avvenire anche tramite simulazione per una percentuale massima del 30%.</i> ** Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione	Indicare il Volume annuale dell'U.O. Con riferimento all'ANNO 2024
Avere eseguito disostruzioni delle vie aeree*	5
Avere eseguito ventilazioni con pallone di Ambu*	250
Avere eseguito intubazioni oro-tracheali in urgenza*	5
Avere posizionato cateteri venosi centrali (giugulare interna, succlavia e femorale)*	10
Avere posizionato accessi intraossei*	20
Avere posizionato agocannule arteriose (radiale e femorale)*	500
Avere interpretato emogasanalisi arteriose, con prelievo arterioso personalmente eseguito*	30.000
Avere praticato toracentesi dirette ed ecoguidate, con posizionamento di aghi e tubi toracostomici*	20
Avere posizionato sondini nasogastrici, compreso il posizionamento nel paziente in coma*	50
Avere interpretato almeno 50 radiografie del torace, 20 radiogrammi diretti dell'addome, 50 radiogrammi ossei, 20 TC (cranio, cervicale, toracica, addominale) e 10 RMN del cranio	si

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI Nella colonna a fianco deve essere indicato il VOLUME ANNUALE DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DELL'U.O. N.B.: Sebbene le prestazioni di seguito indicate fanno riferimento alle attività che dovranno essere espletate dagli specializzandi (nell'arco del percorso formativo) il volume da dichiarare sarà quello globale della U.O. <i>* L'apprendimento delle attività professionalizzanti indicate con (*) può avvenire anche tramite simulazione per una percentuale massima del 30%.</i> ** Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione	Indicare il Volume annuale dell'U.O. Con riferimento all'ANNO 2024
Avere praticato ed interpretato esami ecografici per le emergenze cardiache, toraciche ed addominali*	1.500
Avere praticato ed interpretato eco-Doppler venosi ed arteriosi*	**
Avere eseguito ed interpretato ECG	35.000
Avere eseguito cardioversioni*	500
Avere eseguito defibrillazioni elettriche*	100
Avere praticato massaggi cardiaci esterni con applicazione delle manovre di rianimazione*	200
Avere posizionato pace-makers esterni e saper posizionare pace-makers trans venosi*	5
Avere praticato sedazioni-analgesie per procedure	200
Avere praticato anestesie locali	200
Avere disinfettato e suturato ferite superficiali	500

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI Nella colonna a fianco deve essere indicato il VOLUME ANNUALE DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DELL'UO. N.B.: Sebbene le prestazioni di seguito indicate fanno riferimento alle attività che dovranno essere espletate dagli specializzandi (nell'arco del percorso formativo) il volume da dichiarare sarà quello globale della U.O. <i>* L'apprendimento delle attività professionalizzanti indicate con (*) può avvenire anche tramite simulazione per una percentuale massima del 30%.</i> ** Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione	Indicare il Volume annuale dell'U.O. Con riferimento all'ANNO 2024
Avere praticato immobilizzazioni per la profilassi delle lesioni midollari e nelle fratture del bacino*	5
Aver partecipato attivamente alla gestione di ictus in fase acuta*	250
Avere praticato cateterismi vescicali (catetere di Foley, sovrappubici)*	2000
Avere esaminato pazienti con urgenze oculistiche	5
Avere praticato ed interpretato otoscopie*	0
Avere praticato tamponamenti anteriori e posteriori per il controllo dell'epistassi*	20
Avere partecipato attivamente a parti*	0
Sapere attuare il monitoraggio elettrocardiografico, della pressione arteriosa non- cruenta e cruenta, della pressione venosa centrale, della saturazione arteriosa di ossigeno	Sì
Sapere praticare l'accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia*	No
Sapere eseguire la ventilazione invasiva e non-invasiva meccanica manuale e con ventilatori pressometrici e volumetrici*	Sì

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI Nella colonna a fianco deve essere indicato il VOLUME ANNUALE DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DELL'U.O. N.B.: Sebbene le prestazioni di seguito indicate fanno riferimento alle attività che dovranno essere espletate dagli specializzandi (nell'arco del percorso formativo) il volume da dichiarare sarà quello globale della U.O. <i>* L'apprendimento delle attività professionalizzanti indicate con (*) può avvenire anche tramite simulazione per una percentuale massima del 30%.</i> ** Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione	Indicare il Volume annuale dell'U.O. Con riferimento all'ANNO 2024
Sapere somministrare le varie modalità di ossigenoterapia	Si
Sapere eseguire pericardiocentesi*	Si
Sapere realizzare fasciature, splints e gessi per immobilizzazione di fratture ossee*	Si
Sapere eseguire la riduzione di lussazioni*	Si
Sapere eseguire punture lombari*	si
Sapere eseguire le procedure di decontaminazione (cutanea e gastrica compreso il posizionamento dei sondini nasogastrici per eseguire il lavaggio gastrico ed intestinale)*	Si
Avere partecipato direttamente ai processi gestionali e decisionali della centrale operativa del 118	si

Timbro e firma digitale dell'Ente

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Mantova
Direttore Generale
Dott.ssa Anna Gerola
(documento firmato digitalmente)

Allegato “B”

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE “GDPR”, informiamo che l’Università degli Studi di Milano e l’ASST Mantova in qualità di Contitolari del trattamento, trattano i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati. L’Università degli Studi di Milano e l’ASST Mantova garantiscono che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Contitolari del trattamento e Responsabili per la protezione dei dati (RPD)

I Titolari del trattamento dei dati personali sono, in regime di contitolarità ai sensi dell’art. 26 del GDPR:

- l’Università degli Studi di Milano, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, e mail: supportodpo@unimi.it;
- l’ASST Mantova nella persona del legale rappresentante Direttore Generale pro tempore, con sede in Mantova strada Lago Paiolo n. 10, e mail: [indirizzo e mail: protocollogenerale@asst-mantova.it].

I Titolari hanno determinato congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento e hanno disciplinato i rispettivi obblighi mediante un accordo di contitolarità, il cui contenuto essenziale è messo a disposizione degli interessati.

Ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR:

- l’Università degli Studi di Milano ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) il Prof. Avv. Pierluigi Perri, c/o Ufficio Protocollo, Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, e mail: dpo@unimi.it;

- ASST Mantova ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) QM Group S.r.l. Via Guido Monaco n. 41, Arezzo (Arezzo) - CAP 52100, nella persona del Dott. Giampaolo Rachini, contattabile ai seguenti recapiti dpo@asst-mantova.it

Gli interessati possono contattare ciascun RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

Tutti i dati personali da Lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 6.1 lettera c) GDPR), per l'esecuzione di un contratto cui l'interessato è parte (art. 6.1 lettera b) GDPR) e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6.1 lettera e), art. 9.2 lettera g) GDPR - art. 2-sexies, comma 2, lett. bb) del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), in particolare per:

- l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici;
- la gestione delle attività di docenza, tutorato e/o assistenza dello specializzando;
- la gestione delle assenze e dei giustificativi;
- la gestione del Piano Formativo e la valutazione dello specializzando;
- assolvere a Sue specifiche richieste.

3. Modalità di trattamento dei dati personali

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall'articolo 5 del GDPR, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai dipendenti e collaboratori dei Titolari del trattamento, debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali, in base alle funzioni e ai compiti loro attribuiti nell'ambito delle rispettive strutture organizzative.

Potrebbero essere comunicati dati anche a soggetti terzi -fornitori dei Titolari- che trattano dati per effettuare un servizio a questi ultimi. Tali soggetti terzi sono nominati quali Responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

I dati forniti potranno essere comunicati a eventuali controinteressati nonché a enti pubblici e/o privati che, in base a disposizioni di legge o di regolamento, ne abbiano titolo.

È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione dei dati personali richiesta, in conformità alla normativa vigente, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, dall'Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato e accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'Autorità Giudiziaria in ottemperanza a obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.

Al di fuori dei casi sopra indicati, i dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi.

I dati personali degli interessati, infine, non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Conservazione dei dati

L'Università degli Studi di Milano dichiara che conserverà le informazioni per un tempo illimitato come da Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

L' ASST Mantova dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto dell'Ente convenzionato attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

6. Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, l'Interessato può esercitare, qualora ne ricorrano i presupposti, i diritti di accesso ai dati personali che lo riguardano, di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, nonché il diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi a ciascuno dei Titolari del trattamento, secondo quanto previsto dall'accordo di contitolarità.

Resta ferma la possibilità per l'Interessato di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

7. Diritto di opposizione

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del GDPR, l'Interessato può opporsi in qualunque momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, ossia quando il trattamento ha come base giuridica l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

L'esercizio del diritto di opposizione può essere effettuato nei confronti di ciascuno dei Titolari del trattamento.

Allegato “C”

ALLEGATO PRIVACY

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

TRA

L'Università degli Studi di Milano, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, nata a Milano il 02.06.1973, domiciliata per la carica in Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano; (di seguito indicato Università)

E

la Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Mantova codice fiscale e partita IVA 02481840201 con sede in Strada Lago Paolino, n.10 - 46100 Mantova, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Anna Gerola (di seguito “ASST”)

E

di seguito, anche congiuntamente indicati come le “Parti” o i “Contitolari” e, singolarmente, come la “Parte”

PREMESSO CHE:

- A. l'ASST e Università hanno stipulato una convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Medicina Emergenza-Urgenza;
- B. all'interno della predetta convenzione all'art. 12, per i trattamenti di dati personali connessi alla gestione della carriera degli specializzandi per le finalità didattico-formative previste dalla convenzione, è stata prevista la Contitolarità del trattamento per i dati personali dei medici in formazione specialistica, con impegno a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016;
- C. la collaborazione tra i due enti comporta la raccolta di dati personali, così come definiti dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il “Regolamento”) e precisamente la raccolta dei dati appartenenti alle categorie meglio individuate nell'allegato 1 di questo accordo (di seguito l'“Allegato 1”), relative ai pazienti reclutati nello studio (di seguito gli “Interessati”) anch'essi meglio individuati nell'Allegato 1;
- D. in virtù di quanto indicato, con il presente accordo (di seguito l'“Accordo”) le Parti intendono regolare il rapporto di contitolarità nel trattamento dei dati personali relativi agli Interessati, e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli Interessati;

- E. nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, le Parti dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE.

1. OGGETTO

- 1.1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 1.2. Con il presente Accordo le Parti: **(i)** definiscono termini e modalità che si impegnano ad attuare per effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali meglio definiti nell'Allegato 1; **(ii)** determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali relativi agli Interessati; e **(iii)** stabiliscono i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli Interessati.
- 1.3. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali meglio individuati nell'Allegato 1. Le finalità e le modalità con le quali si procede al trattamento congiunto sono ugualmente individuate e meglio descritte nell'Allegato 1.
- 1.4. I termini "Titolare del trattamento", "Responsabile del trattamento", "consenso", "pseudonimizzazione", "dati personali", "trattamento", "violazione dei dati personali", hanno nell'Accordo lo stesso significato che hanno nel Regolamento. Per "Paesi terzi" si intendono tutti i Paesi che non sono Stati membri dell'Unione Europea e/o che non rientrano nell'ambito di applicazione delle leggi sulla protezione dei dati dello Spazio Economico Europeo ("SEE").

2. OBBLIGHI DEI CONTITOLARI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- 2.1. I Contitolari condividono le modalità del trattamento dei dati personali relativi agli Interessati raccolti nell'ambito della convenzione e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.
- 2.2. Ciascuna parte, per quanto di propria competenza, individuerà, istruirà e autorizzerà per iscritto le persone che, sotto la propria autorità, tratteranno i dati Personali nell'esecuzione del presente accordo.
- 2.3. Qualora per i trattamenti oggetto del presente contratto una Parte ritenga necessario avvalersi dei servizi di terzi fornitori dai quali possa derivare il trattamento di dati personali oggetto di contitolarità, la stessa si impegna a darne notizia all'altra Parte, avendo cura di fornire informazioni sufficienti sul trattamento e sui trattamenti che saranno effettuati avvalendosi del servizio di terzi e sulle misure tecniche ed organizzative per la tutela dei dati personali adottate dal fornitore. Ai fini dell'affidamento dei trattamenti al terzo fornitore è necessario acquisire il consenso scritto di tutte le Parti del presente contratto. Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede gli accordi per la nomina a Responsabile dei terzi fornitori, avendo cura di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 28 del Regolamento. I Responsabili del trattamento indicati nell'Allegato 1 si intendono come noti, valutati ed accettati da tutte le Parti, anche laddove la nomina a Responsabile dovesse essere siglata da una sola di esse a nome e per conto di tutte.

- 2.4. Le Parti convengono di individuare un punto di contatto per gli Interessati, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Regolamento, al quale viene attribuito altresì l'incarico di fornire agli interessati il foglio informativo raccogliendo i relativi consensi (ove previsto). Sarà cura del punto di contatto conservare altresì gli originali firmati dei fogli informativi, delle informative per il trattamento dei dati personali e dei moduli di acquisizione del consenso. La Parte che fungerà da punto di contatto viene individuata nell'Allegato 1.
- 2.5. Fermo restando l'art. 26, comma 3, del Regolamento, Le Parti convengono inoltre che gli Interessati eserciteranno i propri diritti rivolgendosi al punto di contatto meglio individuato nell'Allegato 1, il quale gestirà la richiesta coinvolgendo, laddove necessario, l'altra Parte. Le Parti si impegnano sin da ora a fornire a tutto il supporto, anche tecnico, necessario per evadere tempestivamente ogni richiesta presentata dagli Interessati o dall'Autorità Garante.
- 2.6. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento, a mettere a disposizione dell'Interessato il contenuto essenziale del presente Accordo qualora richiesto.
I recapiti di tutte le Parti sono meglio individuati nell'Allegato 1.
- 2.7. Le attività di trattamento demandate a ciascuna delle Parti e che esulano dalla collaborazione prevista dalla convenzione restano di singola competenza di ciascuna Parte, la quale agirà quale autonomo titolare del trattamento, salvo che intervenga un ulteriore accordo di contitolarità.
- 2.8. Le Parti non rilasceranno alcun dato personale a terzi, fatta eccezione per le situazioni di seguito individuate:
- quando è previsto il trattamento da parte di Responsabili del trattamento approvati ai sensi del precedente punto 2.3;
- se richiesto dalla legge. Nel caso in cui una delle Parti sia costretta da un'autorità giudiziaria o amministrativa a trasferire i dati elaborati, a maggior ragione se l'obbligo di trasferimento dovesse riguardare un paese diverso dall'Italia o un'organizzazione internazionale, dovrà informare immediatamente l'altra Parte di tale obbligo legale, a meno che la legge in questione non vieti espressamente tale divulgazione sulla base di significative considerazioni di interesse pubblico.
- 2.9. Su richiesta dell'altra Parte, ciascuna Parte fornirà la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi previsti da questo Accordo e in particolare dagli artt. 2 e 3.
- 2.10. L'Autorità di Controllo competente può effettuare controlli presso una o entrambe le Parti. In caso di ispezione, la Parte o le Parti interessate si informano vicendevolmente delle informazioni richieste dall'Autorità di Controllo e, se del caso, delle risposte fornite a quest'ultima; ciascuna Parte agisce in conformità alle richieste di detta autorità.
Le Parti si consultano reciprocamente per fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti dall'Autorità di Controllo.
In ogni caso, la Parte sottoposta a verifica comunicherà il presente Accordo di trattamento all'Autorità di Controllo, se richiesto.

3. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

- 3.1. Ciascuna Parte è tenuta a mettere in atto e mantenere per tutta la durata del presente Accordo tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità da accessi non autorizzati o illegali, divulgazione, alterazione, perdita o distruzione

accidentale, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento, nonché per garantirne accuratezza e completezza per tutta la durata del trattamento.

Tali misure devono comprendere:

- (i) l'impedimento all'accesso ai sistemi di trattamento dei dati personali da parte di persone non autorizzate (controllo dell'accesso fisico);
- (ii) l'impedimento all'uso non autorizzato dei sistemi di trattamento dei dati personali (controllo dell'accesso logico);
- (iii) la garanzia che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati personali abbiano accesso solo ai dati personali a cui sono autorizzate ad accedere in base ai loro diritti di accesso. Durante il trattamento, tali dati personali non devono essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'accesso ai dati);
- (iv) la garanzia che i dati personali raccolti siano protetti contro la distruzione o la perdita accidentale (verifica della disponibilità);
- (v) la garanzia che i dati personali trattati siano elaborati solo in conformità alle istruzioni (controllo delle istruzioni).

A questo fine tutte le Parti allegano al presente accordo una sintesi delle misure di sicurezza in uso presso le proprie organizzazioni/strutture (Allegati 2).

- 3.2. Le Parti adegueranno sistematicamente le misure adottate all'evoluzione della normativa, della tecnologia e di altri aspetti. In ogni caso, le misure tecniche e organizzative implementate devono garantire un livello di sicurezza adeguato in relazione ai rischi associati al Trattamento e alla natura dei Dati personali da proteggere. Ciò tiene conto anche del progresso delle tecnologie e del costo della loro implementazione.

Per tutta la durata dell'Accordo sul trattamento, ciascuna Parte informerà l'altra o le altre Parti di qualsiasi modifica agli allegati che descrivono le misure di protezione tecniche e organizzative applicate.

- 3.3. Ciascuna Parte adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie ai fini del tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

- 3.4. Nell'ipotesi di una violazione dei Dati Personali ("**Data Breach**"), o di sospetta violazione dei dati personali che interessi i dati oggetto del presente accordo, la Parte interessata informerà senza indugio l'altra parte di quanto occorso e delle potenziali conseguenze, tenendo conto del periodo di 72 ore previsto dal GDPR per la notifica della violazione all'Autorità di Controllo.

Tali informazioni saranno fornite:

1) all'indirizzo individuato da ciascuna parte per le comunicazioni e indicato nell'Allegato 1

2) al/ai responsabile/i della protezione dei dati o ai rappresentanti incaricati della protezione dei dati i cui dati di contatto sono elencati nell'Allegato 1.

La Parte nei cui locali o nella cui infrastruttura informatica si è verificata la violazione dei dati personali dovrà indagare sulla violazione nel più breve tempo possibile. Essa tiene informata l'altra parte dei progressi dell'indagine e adotta misure ragionevoli per attenuarne le conseguenze. Tutte le Parti convengono sin da ora di cooperare pienamente nelle indagini sul Data Breach e si impegnano ad assistersi reciprocamente nell'adempimento di eventuali obblighi di notifica.

L'obbligo di una Parte di segnalare o rispondere a una violazione dei dati personali non è e non deve essere interpretato come un'ammissione da parte di tale Parte di qualsiasi colpa o responsabilità in relazione a tale violazione.

Ciascuna Parte sarà separatamente responsabile della notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di Controllo competente e/o agli Interessati se la violazione dei dati personali si è verificata sotto la propria responsabilità. Le Parti si terranno reciprocamente informate, se del caso, di tali notifiche e del loro contenuto.

Ciascuna Parte è tenuta, per quanto possibile, a porre rimedio alle conseguenze negative di tali violazioni e/o a ridurre al minimo qualsiasi altra conseguenza. Ciascuna parte dovrà attuare con diligenza e senza indugio i rimedi richiesti dalle Autorità di Controllo competenti per far fronte a qualsiasi violazione dei dati personali, ad altre inadempienze e/o per mitigare i rischi correlati. Le Parti si terranno reciprocamente informate sugli ultimi sviluppi relativi alla violazione dei dati personali. Qualora si debbano sostenere dei costi per cercare di risolvere la situazione di violazione e garantire che non si verifichi in futuro, tali costi saranno sostenuti dalla Parte nei cui locali si è verificata la violazione dei dati. Le Parti si riservano comunque di prendere in considerazione la possibilità di condividere i costi se la soluzione va a vantaggio di tutte le Parti partecipanti.

3.5. Le Parti potranno conservare i dati per il periodo indicato nell'Allegato 1.

4. RESPONSABILITÀ E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

4.1. I Contitolari di cui al presente Accordo di contitolarità escludono espressamente l'equa ripartizione delle eventuali responsabilità e congiuntamente determinano di ripartire pro quota, in ragione delle rispettive attività svolte ai fini dell'esecuzione dello Studio, la responsabilità per gli eventuali danni arrecati agli Interessati e a soggetti terzi ai sensi degli artt. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10., 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 del presente Accordo. Nessun Contitolare sarà quindi da considerarsi responsabile nel caso in cui il danno occorso sia imputabile, direttamente o indirettamente, all'attività svolta da altro Contitolare. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per quest'ultimo di esercizio del diritto di regresso ai sensi dell'art. 82 c. 5 del GDPR.

4.2. Ciascun Contitolare si impegna a comunicare tempestivamente all'altro Contitolare qualsiasi richiesta, ispezione, controllo o provvedimento da parte dell'Autorità di Controllo o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero citazione in giudizio che dovesse pervenire relativamente al trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo.

4.3. Le Parti, salvo diversa specifica previsione contenuta nell'Accordo, stabiliscono che qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dall'Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo PEC. Dette comunicazioni o notifiche si considereranno perfezionate nella data in cui la Parte che abbia inviato la comunicazione o la notifica ottenga una regolare conferma di trasmissione al destinatario. Le comunicazioni e le notifiche dovranno essere indirizzate agli indirizzi di posta elettronica certificata meglio individuati nell'Allegato 1.

5. DURATA DELL'ACCORDO E DIVIETO DI CESSIONE

5.1. Il presente Accordo sarà efficace per tutta la durata della convenzione, fatto salvo un successivo diverso accordo tra le Parti.

5.2. Restando inteso che in ipotesi di cessazione anticipata della convenzione per qualsivoglia ragione intervenuta, il presente Accordo cesserà di produrre effetto tra le Parti a far data dalla data della cessazione della convenzione medesima.

5.3. È fatto espresso ed assoluto divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente Accordo e/o i diritti e gli obblighi da esso derivanti.

5.4. Qualsiasi modifica di questo Accordo e dell'Allegato 1 sarà valida ed efficace tra le Parti solo se in forma scritta e redatta nelle forme dell'emendamento.

6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

6.1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi e per gli effetti della medesima.

6.2. Ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o alla validità e/o all'efficacia e/o all'esecuzione del presente Accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Mantova.

7. CLAUSOLE VESSATORIE

7.1. Le Parti espressamente dichiarano che tutte le disposizioni del presente Accordo sono state oggetto di negoziazione tra di esse e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Allegato

DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI CONGIUNTI POSTI IN ESSERE DALLE PARTI

1. Tipologie di dati personali che dovranno essere trattati

Le categorie di dati personali che saranno raccolti e trattati sono quelli di seguito meglio specificati:

dati personali connessi alla gestione della carriera degli specializzandi per le finalità didattico-formative previste dalla convenzione, a titolo meramente esemplificativo:

-dati identificativi e informazioni connesse allo svolgimento delle attività didattico-formative;

-presenze e attività svolte dagli specializzandi;

-valutazioni, giudizi e informazioni fornite da docenti e tutor;

-eventuali dati appartenenti a categorie particolari, ove necessari per adempiere a obblighi normativi.

2. Categorie di interessati

Medici in formazione specialistica

3. Finalità perseguite

Gestione dell'attività didattico-formativa finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale dei medici iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Milano.

4. Basi giuridiche del trattamento

art. 6, par. 1, lett. b) GDPR (esecuzione di un contratto);

art. 6, par. 1, lett. c) GDPR (adempimento di un obbligo legale);

art. 6, par. 1, lett. e) GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico).

5. Responsabili del trattamento

Al momento non sono stati individuati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. In caso di successiva nomina indicare:

Ragione sociale Responsabile	Attività demandata (in sintesi)

6. Termini di durata della conservazione dei dati personali

L'Università degli Studi di Milano dichiara che conserverà le informazioni per un tempo illimitato come da Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

L' ASST Mantova dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto dell'Ente convenzionato attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

7. Punto di contatto e recapiti delle Parti per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati

Le parti individuano come punto di contatto per gli interessati: dpo@asst-mantova.it e dpo@unimi.it.

I recapiti delle Parti sono:

Per Università degli Studi di Milano: sede legale Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano, supportodpo@unimi.it.

Per ASST MANTOVA: sede legale in Str. Lago Paiolo, 10, 46100 Mantova MN, PEC protocollogenerale@pec.asst-mantova.it.

Allegato 2 a)

MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE IN USO PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Misure Tecniche

- ☒ Misure di protezione delle singole apparecchiature informatiche (antivirus, aggiornamenti e patch di sicurezza, test, ecc.).
- ☒ Misure di protezione fisica dei locali e delle apparecchiature (accesso tramite chiave o codice o badge; elenco aggiornato delle persone autorizzate; registro dei visitatori; videosorveglianza; allarme, ecc.).
- ☒ Misure di protezione logica per l'accesso alle apparecchiature, ai server e ai dati (accesso con identificatore unico e meccanismo di autenticazione, ecc.).
- ☒ Misure strutturali per il backup e la disponibilità dei dati.
- ☒ Misure per la crittografia dei supporti di memorizzazione dei dati.
- ☒ Misure di crittografia per il trasferimento dei dati.

- ☒ Misure che assicurano una maggiore pseudonimizzazione delle informazioni in ambienti di test.
- ☒ Gestione completa del ciclo degli account (utenti, amministratori, account tecnici) e delle autorizzazioni (dalla creazione alla chiusura, incluse le sospensioni).
- ☒ Restrizione e controllo dell'accesso a locali, apparecchiature e dati in base a permessi/funzioni ("need-to-know").
- ☒ Misure di tracciabilità: registrazione dell'accesso dell'utente all'ambiente (tracciamento delle connessioni locali e remote), dati registrati (ad es. login, data e ora della connessione, ecc.) e periodo di conservazione.
- ☒ Sistema di prevenzione e rilevamento delle intrusioni di rete.
- ☒ Misure di gestione delle vulnerabilità tecniche (rilevamento, patching, ecc.).
- ☒ Telecamere di sicurezza all'ingresso dei locali.
- ☐ Controllo e gestione dei supporti rimovibili per prevenire la divulgazione, la modifica, la cancellazione o la distruzione non autorizzata di dati personali.
- ☒ Dispositivi di archiviazione sicuri per proteggere i registri e le apparecchiature e prevenire la perdita, il danneggiamento, il furto o la messa in pericolo dei dati personali.
- ☐ Altro (specificare):

Misure organizzative

- ☒ Politica di sicurezza del sistema informativo e politica di protezione dei dati (scenario di violazione dei dati, procedura di arrivo e partenza del personale, best practice ICT, ecc.).
- ☒ Sensibilizzazione e formazione del personale e dei collaboratori esterni coinvolti nel trattamento dei dati personali.
- ☒ Nomina di un responsabile della protezione dei dati o di un responsabile della gestione della protezione dei dati (DPO).
- ☒ Nomina di un responsabile della sicurezza informatica.
- ☒ Organigramma interno e chiara suddivisione dei compiti.
- ☒ Personale vincolato dal segreto professionale o da un accordo di riservatezza.
- ☒ Prevenzione, individuazione e trattamento dei rischi fisici (incendi, danni da acqua, ecc.).
- ☒ Processo di cancellazione sicura dei dati (ad es. distruggidocumenti, ecc.).
- ☒ Piano di ripristino, di disastro o di emergenza (piano di continuità operativa e di ripristino).
- ☒ Procedura di gestione degli incidenti di sicurezza.
- ☒ Registro degli incidenti in relazione al monitoraggio operativo dell'elaborazione.
- ☒ Audit periodico dell'ambiente, delle soluzioni e delle procedure.
- ☒ Misure di informazione per gli interessati (informativa sulla privacy, politica sui cookie nei siti e/o nelle web-app, ecc.).
- ☐ Altro (specificare):

Allegato 2 b)

MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE IN USO PRESSO ASST MANTOVA

Misure Tecniche

- ☒ Misure di protezione delle singole apparecchiature informatiche (antivirus, aggiornamenti e patch di sicurezza, test, ecc.).
- ☒ Misure di protezione fisica dei locali e delle apparecchiature (accesso tramite chiave o codice o badge; elenco aggiornato delle persone autorizzate; registro dei visitatori; videosorveglianza; allarme, ecc.).
- ☒ Misure di protezione logica per l'accesso alle apparecchiature, ai server e ai dati (accesso con identificatore unico e meccanismo di autenticazione, ecc.).
- ☒ Misure strutturali per il backup e la disponibilità dei dati.
- ☐ Misure per la crittografia dei supporti di memorizzazione dei dati.
- ☒ Misure di crittografia per il trasferimento dei dati.
- ☐ Misure che assicurano una maggiore pseudonimizzazione delle informazioni in ambienti di test.
- ☒ Gestione completa del ciclo degli account (utenti, amministratori, account tecnici) e delle autorizzazioni (dalla creazione alla chiusura, incluse le sospensioni).
- ☒ Restrizione e controllo dell'accesso a locali, apparecchiature e dati in base a permessi/funzioni ("need-to-know").
- ☒ Misure di tracciabilità: registrazione dell'accesso dell'utente all'ambiente (tracciamento delle connessioni locali e remote), dati registrati (ad es. login, data e ora della connessione, ecc.) e periodo di conservazione.
- ☒ Sistema di prevenzione e rilevamento delle intrusioni di rete.
- ☒ Misure di gestione delle vulnerabilità tecniche (rilevamento, patching, ecc.).
- ☒ Telecamere di sicurezza all'ingresso dei locali.
- ☐ Controllo e gestione dei supporti rimovibili per prevenire la divulgazione, la modifica, la cancellazione o la distruzione non autorizzata di dati personali.
- ☒ Dispositivi di archiviazione sicuri per proteggere i registri e le apparecchiature e prevenire la perdita, il danneggiamento, il furto o la messa in pericolo dei dati personali.
- ☐ Altro (specificare):

Misure organizzative

- ☒ Politica di sicurezza del sistema informativo e politica di protezione dei dati (scenario di violazione dei dati, procedura di arrivo e partenza del personale, best practice ICT, ecc.).
- ☒ Sensibilizzazione e formazione del personale e dei collaboratori esterni coinvolti nel trattamento dei dati personali.
- ☒ Nomina di un responsabile della protezione dei dati o di un responsabile della gestione della protezione dei dati (DPO).

- ☒ Nomina di un responsabile della sicurezza informatica.
 - ☒ Organigramma interno e chiara suddivisione dei compiti.
 - ☒ Personale vincolato dal segreto professionale o da un accordo di riservatezza.
 - ☒ Prevenzione, individuazione e trattamento dei rischi fisici (incendi, danni da acqua, ecc.).
 - ☒ Processo di cancellazione sicura dei dati (ad es. distruggidocumenti, ecc.).
- Piano di ripristino, di disastro o di emergenza (piano di continuità operativa e di ripristino).
- ☒ Procedura di gestione degli incidenti di sicurezza.
 - ☒ Registro degli incidenti in relazione al monitoraggio operativo dell'elaborazione.
 - ☒ Audit periodico dell'ambiente, delle soluzioni e delle procedure.
 - ☒ Misure di informazione per gli interessati (informativa sulla privacy, politica sui cookie nei siti e/o nelle web-app, ecc.).
 - ☐ Altro (specificare):